

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-864 del 22/02/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2735 DEL 05/08/2016 (AGGIORNATA CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DET-AMB N. 652 DEL 07/02/2018 E N. 3546 DEL 12/07/2022) - DITTA: CARLO MANZELLA & C. SRL. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE CONSERVE DI POMODORO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA BORGONOVO N. 71.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-883 del 21/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2735 DEL 05/08/2016 (AGGIORNATA CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DET-AMB N. 652 DEL 07/02/2018 E N. 3546 DEL 12/07/2022) - DITTA: CARLO MANZELLA & C. SRL.
ATTIVITÀ: "PRODUZIONE CONSERVE DI POMODORO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA BORGONOVO N. 71.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 92, recante "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 2735 del 05/08/2016, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 13 del 09/08/2016 (prot. Suap n. 16983 del 09/08/2016), trasmesso a questa Agenzia con nota prot. n. 17147 dell'11/08/2016, acquisita al prot. Arpae n. 8792 in pari data, per l'attività di "produzione conserve di pomodoro" svolta dalla ditta CARLO MANZELLA & C. SRL (C.F. 00097840334), nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), via Borgonovo n. 71, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 4 scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale (scarichi S1 e S4 di acque reflue industriali; scarichi S5 e S6 di acque reflue domestiche);
- autorizzazione, ai sensi del D.lgs. n. 99/1992 e della L.R. n. 15/97 all'utilizzo dei fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione delle acque reflue industriali – per una quantità massima di 600 ton./anno tal quale – provenienti dall'impianto di trattamento acque reflue a servizio del proprio stabilimento agroalimentare;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 652 del 07/02/2018, è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2735/2016, (rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 3363 del 20/02/2018, acquisito al prot. Arpae n. 4005 del 12/03/2018); con tale atto è stato inserito lo scarico S2 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 3546 del 12/07/2022, è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2735/2016, (rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo prot. n. 3363 del 20/02/2018, acquisito al prot. Arpae n. 4005 del 12/03/2018), relativa alla sostituzione della macchina evaporatore ed all'introduzione di una nuova macchina di sterilizzazione;

Considerato che:

- con nota prot. n. 26593 del 29/12/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 213616 in pari data, il Suap del Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso l'istanza presentata dalla Ditta CARLO MANZELLA & C. SRL (C.F. 00097840334), finalizzata all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. Det-Amb n. 2735/2016, per adeguare, entro i termini previsti, i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio dei propri medi impianti di combustione, secondo quanto stabilito dall'art. 273-bis, del D.lgs. 152/2006;

- con nota prot. n. 4256 del 11/01/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;

- con la medesima nota prot. n. 4256/2023 è stata comunicata la trattazione della suddetta istanza quale modifica non sostanziale, ex art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, ed è stato altresì richiesto al Comune di Castel San Giovanni il parere in ordine alle "emissioni in atmosfera", di cui all'art. 269, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 152/2006;

- con nota prot. n. 15025 del 27/01/2023 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta;

- con nota prot. n.16739 del 30/01/2023 sono state trasmesse al Comune di Castel San Giovanni le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere il parere di cui all'art. 269, comma 3, secondo periodo, del Dlgs. 152/2006;

Dato atto l'AUA vigente stabilisce per E1 ed E2, tra l'altro, quanto segue:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 1 A METANO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 2 A METANO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 ed E2, il gestore può non effettuare autocontrolli periodici a tali emissioni essendo utilizzato come combustibile gas metano;

Evidenziato che il comma 6 dell'art. 273-bis prevede che "L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento";

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 8 del

17/02/2023 Sinadoc 41221/2022) risulta che:

- l'istanza è stata presentata per i medi impianti di combustione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 273-bis del D.lgs. 152/2006;
- i nuovi limiti saranno rispettati dal 1.1.2025, mediante interventi di manutenzione straordinaria;
- nello specifico, i nuovi limiti degli ossidi di azoto per gli impianti generanti le emissioni E1 ed E2 saranno i seguenti:
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³
- il comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020 stabilisce che *"In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1° gennaio 2025"*;
- in merito all'adeguamento a quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06, la ditta dichiara che sarà effettuato entro i termini previsti dal D.lgs. 102/2020;

Atteso che:

- con nota prot. n. 18583 del 01/02/2023 il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza e Castel San Giovanni ha espresso parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- il Comune di Castel San Giovanni non ha comunicato, nei termini di cui all'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06, il parere in ordine alle emissioni in atmosfera, in esito alle suddette note prot. nn. 4256/2023 e 16739/2023;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria sulla base della documentazione prodotta, che la variante introdotta è da considerarsi, in base a quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'aggiornamento dell'AUA vigente richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con con Determinazione Det-Amb n. 2735 del 05/08/2016, (rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 13 del 09/08/2016), come aggiornata con D.D. Det-Amb n. 652 del 07/02/2018 e D.D. Det-Amb n. 3546 del 12/07/2022, per l'attività "produzione conserve di pomodoro" svolta dalla ditta CARLO MANZELLA & C. SRL (C.F. 00097840334) nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), via Borgonovo n. 71, come segue:

A) sostituendo, al punto 2 del dispositivo, i limiti di emissione stabiliti per E1 ed E2, con i seguenti:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 1 A METANO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 fino al 31.12.2024 200 dal 1.1.2025
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 2 A METANO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
-----------------	--------------------------

Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 fino al 31.12.2024 mg/Nm ³ 200 dal 1.1.2025
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

B) sostituendo, al punto 2 del dispositivo, la prescrizione di cui alla lett. b), **con la seguente:**

b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo fissati per E1 ed E2, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici per tali inquinanti, essendo utilizzato come combustibile gas di rete (cd. Metano); i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento con frequenza annuale ad E1 ed E2 si possono limitare alla determinazione della portata e della concentrazione degli ossidi di azoto e devono essere espletati secondo le modalità indicate;

C) integrando le prescrizioni, al punto 2 del dispositivo, **con la seguente:**

g) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

2. che resta fermo quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. 102/20 in merito alle tempistiche previste;

3. di dare atto che:

- restano confermati, senza alcuna variazione, gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni indicati nell'atto di Aua di cui alla Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 2735 del 05/08/2016 (ricompreso nel provvedimento conclusivo del procedimento unico del SUAP del Comune di Castel San Giovanni n. 13 del 09/08/2016), come aggiornata con D.D. Det-Amb n. 652 del 07/02/2018 e D.D. Det-Amb n. 3546 del 12/07/2022, ;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni per il rilascio del provvedimento di competenza;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente provvedimento di presa d'atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni n. 13 del 09/08/2016 (prot. Suap n. 16983 del 09/08/2016), trasmesso a questa Agenzia con nota prot. n. 17147 dell'11/08/2016, acquisita al prot. Arpae n. 8792 in pari data;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e

trasparenza" e Allegato 2 del Piano);

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.